

VERBALE DI ACCORDO

Per il ricorso alle provvidenze di cui all'art. 4, commi 1-7 ter, della Legge n. 92/2012

In data 19 febbraio 2026, in Roma

Tra

Autostrade per l'Italia S.p.A., rappresentata da Antonio Cavallera, Mario Basile, Marco Micaroni, Federico Odone, Roberto Marra

E

Le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL VIABILITA' E LOGISTICA, rappresentate da Elisa Gigliarelli, Cristiano Tardioli, Giulia Grandi, Vincenzo Pagnotta, Arcangelo Losavio, Paolo Collini, Roberto Moroni, Paola Avella, Mario Germani, Barbara Mastroeni

Premesso che

- Autostrade per l'Italia S.p.A., CF e P.IVA 07516911000, Matricola INPS 7045922027, società capogruppo del Gruppo Aspi, è concessionaria di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio, con circa 3.000 km di rete gestita in Italia e che costituisce la rete più estesa d'Europa;
- Autostrade per l'Italia S.p.A. occupa complessivamente n. 4.516 lavoratori dipendenti di cui n. 768 operai, 3.652 impiegati/quadri e n. 96 dirigenti;
- Il contesto in cui il Gruppo Aspi opera è in forte e continua evoluzione e, correlatamente, impone costantemente la definizione di nuovi obiettivi e strategie aziendali;
- Il Gruppo Aspi intende evolvere verso un modello organizzativo sempre più integrato, fondato sulla concentrazione delle attività di staff in strutture centrali di servizio, al fine di assicurare maggiore coerenza gestionale e un presidio unitario dei processi strategici;
- L'attuale diversità di procedure e modalità operative tra le diverse società del Gruppo rende necessario un intervento strutturato di armonizzazione e semplificazione dei processi, nell'ottica di omogenizzare le strutture esistenti ed eliminare le sovrapposizioni funzionali;
- Il nuovo assetto organizzativo, basato su obiettivi di efficienza, governance e qualità, è volto, da un lato, a rafforzare la specializzazione professionale delle funzioni accentrate e migliorare la qualità dei servizi interni erogati alle società del Gruppo e, dall'altro, a valorizzare professionalmente le risorse impiegate su dette attività;
- Il percorso di trasformazione organizzativa sarà attuato secondo una pianificazione graduale e strutturata;
- Nell'ambito di tale processo di riorganizzazione, l'armonizzazione e la semplificazione dei processi e delle procedure oggi in essere, unitamente considerata all'efficientamento determinato dalla specializzazione professionale ed alla concentrazione delle attività presso

13
Antonio Cavallera
Marco Micaroni

Collini
Elisa Gigliarelli
Cristiano Tardioli
Giulia Grandi
Vincenzo Pagnotta
Arcangelo Losavio
Paola Avella
Mario Germani
Barbara Mastroeni

✓

le strutture centrali, determinerà l'insorgere di eccedenze strutturali nelle funzioni di staff coinvolte;

- Poiché i dipendenti che attualmente ricoprono ruoli e funzioni in eccedenza sono in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi per l'intervento dello strumento (cd. "Isopensione") di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012), ai fini della gestione non traumatica delle citate posizioni, Autostrade per l'Italia S.p.a. intende ricorrere al medesimo, altresì definendo un piano di incentivazione all'esodo a sostegno del medesimo;
- Con il presente Accordo le Parti intendono quindi disciplinare tale processo di riduzione nonché le modalità di gestione del piano medesimo, mediante lo strumento dell'incentivazione di cui alla citata normativa.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

- 1) il presente Accordo è finalizzato a riconoscere – ad un numero massimo di 80 dipendenti in forza nelle aree/direzioni/funzioni aziendali coinvolte nel processo di riorganizzazione aziendale descritto in premessa ovvero "Human Capital and Organization", "Information Technology", "Affari Istituzionali e Comunicazione", "Legale", "Regolatorio e Concessorio", "QHSE", "Risk & Compliance", "Finanza, Controllo e Amministrazione", "Procurement" – l'opportunità, su base volontaria ed alle condizioni più sotto specificate, di beneficiare dell'accompagnamento alla pensione. Per coloro che, volontariamente, decideranno di aderire alla descritta offerta aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012) la Società sin d'ora si impegna:
 - a. a presentare copia del presente accordo alla sede INPS presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, al fine di attivare la procedura di verifica da parte dell'Istituto relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla citata norma di legge;
 - b. a presentare apposita domanda all'INPS, corredata dalla lista dei dipendenti aderenti ed accompagnata da una fideiussione a garanzia della solvibilità, in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
 - c. a corrispondere, tramite l'INPS, a loro favore, per tutto il periodo dalla cessazione fino al conseguimento del diritto alla pensione, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione calcolato in base alle regole vigenti alla data di cessazione e a corrispondere all'INPS
 - i) la contribuzione utile al raggiungimento dei requisiti minimi di pensionamento nei limiti di un periodo massimo di 84 mesi (in caso di adesione alla "finestra" di uscita prevista per l'anno 2026) ovvero 48 mesi (in caso di adesione alla "finestra" di uscita prevista per l'anno 2027) dalla data di cessazione del rapporto,
 - ii) purché il dipendente acceda alla rendita pensionistica nel limite massimo di 84 mesi (in caso di adesione alla "finestra" di uscita prevista per l'anno 2026) ovvero 48 mesi (in caso di adesione alla "finestra" di uscita prevista per l'anno 2027) dalla data di cessazione del rapporto.

h
AS *Ma*

Am
colli
109
Ql

- 2) I dipendenti assegnati a mansioni/funzioni in eccedenza e che decideranno di accedere allo strumento di cui al precedente punto 1, cesseranno il rapporto di lavoro, secondo le due finestre sotto riportate:
- 31 Luglio 2026,
 - 31 Luglio 2027

sulla base di una graduatoria stilata in funzione della sommatoria dell'età anagrafica e dell'anzianità aziendale, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della società, secondo scelte che la società si riserva di adottare in relazione al servizio e alle necessità del cliente interno ed esterno, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Quanto sopra, a condizione:

- a. che l'INPS abbia validato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica richiesti in capo al dipendente;
 - b. che l'azienda abbia presentato la domanda telematica di prestazione di cui al paragrafo 4.4 della Circolare INPS n° 119 del 1° agosto 2013, con conseguente corresponsione della prestazione correlata.
- 3) Il presente Accordo riguarda personale in forza nel perimetro di cui al punto 1), che accederà alla rendita pensionistica di vecchiaia ovvero anticipata un periodo massimo di 84 mesi (in caso di adesione alla finestra del 2026) ovvero di 48 mesi (in caso di adesione alla finestra del 2027) successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il presente programma di accompagnamento alla pensione si intende valido per il periodo alla data di sottoscrizione e si concluderà alla data del 31 Luglio 2027.
- 4) Nel caso in cui intervengano modifiche normative che comportino l'innalzamento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché in ipotesi di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla Tabella Tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite massimo rispettivamente degli 84 mesi (in caso di adesione alla "finestra" di uscita prevista per l'anno 2026) ovvero 48 mesi (in caso di adesione alla "finestra" di uscita prevista per l'anno 2027), a carico del datore di lavoro esodante (punto 5 Circolare INPS n. 119/2013). Altresì, qualora dovessero intervenire modifiche normative finalizzate ad innalzare il periodo di anticipazione massima del trattamento pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, attualmente pari a 48 mesi, la Società si impegna a garantire una copertura economica e contributiva per tutto il periodo eventualmente maggiorato, fermo restando il limite massimo di 84 mesi.
- 5) Il personale interessato, considerato il carattere di "volontarietà" del piano denominato "Riorganizzazione Autostrade per l'Italia", dovrà esercitare il proprio diritto soggettivo manifestando la volontà di accedere al piano aziendale nei termini di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 16 Marzo 2026, ed entro il 28 Febbraio 2027, rispettivamente per le due finestre di uscita,












e tale manifestazione di adesione dovrà considerarsi irrevocabile, subordinatamente al positivo completamento da parte dell'INPS delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti individuali di cui al punto 3) ed alla conseguente possibilità di accedere alle prestazioni di cui al punto 1), lett. c..

- 6) All'atto della validazione dei requisiti soggettivi da Parte dell'INPS per fruire delle prestazioni di accompagnamento alla pensione come sopra specificate, Autostrade per l'Italia e ciascun dipendente interessato sottoscriveranno un verbale di conciliazione volto a definire la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2113 del Codice Civile e degli articoli 410 e seguenti c.p.c. La suddetta risoluzione, fermo il riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, dovrà contenere, tra l'altro: il richiamo alla Legge n. 92/2012, al presente accordo sottoscritto tra OO.SS. e l'Azienda, l'accettazione dell'INPS ed i relativi importi.
- 7) La mancanza in capo al singolo dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al trattamento pensionistico determinerà l'invalidità del verbale di accordo di cui al precedente punto 6 e l'automatica decadenza della manifestazione di volontà del singolo di cui al precedente punto 5.
- 8) L'azienda provvederà - secondo le istruzioni dell'istituto - al versamento all'INPS della provvista mensile della prestazione mensile di cui all'art. 4 L. 92/2012, con erogazione del trattamento nei confronti dell'ex dipendente da parte dell'istituto a partire dal mese successivo a quello di cessazione.

L.C.S.

Roma, 19 febbraio 2026

ASPI

M B L



Le OO.SS.LL.







VERBALE DI ACCORDO

In data 5 marzo 2026 si sono incontrati:

- La Direzione Aziendale di Autostrade per l'Italia
- Le Segreterie Nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL E UGL VL


per definire, con riferimento all'Accordo nazionale del 19 febbraio 2026 relativo allo strumento di "isopensione", il piano di incentivazione all'esodo da esso previsto per favorire l'adesione del personale interessato.

In particolare, le Parti hanno stabilito gli importi e i criteri di determinazione degli incentivi, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente Accordo.

La Direzione Aziendale



Le OO.SS.LL.



Allegato - Ipotesi tabella di riferimento per importo incentivi funzionali al contratto di Isopenzione

Anni residui per raggiungimento 1° requisito pensionistico	Livello C	Livello B1	Livello B	Livello A1	Livello A
7	35.000 €	37.000 €	39.000 €	41.000 €	43.000 €
6	30.000 €	32.000 €	34.000 €	36.000 €	38.000 €
5	25.000 €	27.000 €	29.000 €	31.000 €	33.000 €
4	20.000 €	22.000 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €
3	15.000 €	16.000 €	17.000 €	19.000 €	20.000 €
2	7.000 €	8.000 €	9.000 €	10.000 €	11.000 €
1	3.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Manzoni
Post. Manzoni

Colli

Bo

R

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Empirefort